

giornate di lavoro effettuate, ai datori di lavoro che dimostrino, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni trimestrali effettuate all'INPS, un incremento pari almeno al 10 per cento del numero delle giornate di lavoro prestate nell'anno precedente.

#### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**5. 9.** (ex 5. 124) Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli, Cosentino.

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo, il credito è concesso, in misura proporzionale alle giornate di lavoro effettuate, ai datori di lavoro che dimostrino, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni trimestrali effettuate all'INPS, un incremento pari almeno al 10 per cento del numero delle giornate di lavoro prestate nell'anno precedente e che il contratto di lavoro a tempo determinato sia confermato per le annualità successive.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle Finanze - Decreto legislativo n. 300 del 1999 - ART. 70, comma 2, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

**5. 91.** (ex 5. 1.) Tattarini, Rava, Paolo Rubino, Sedioli, Caruano, Rossiello, Trabattono, Ferrari.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**5. 250.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* sono escluse aggiungere le seguenti: le imprese derivanti da cessione di ramo d'azienda previste dall'articolo 47, primo e secondo comma, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990.

**5. 8.** (ex 5. 133). Malavenda.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:* nonché le amministrazioni della Camera fino alla fine del periodo.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**5. 59.** (ex 5. 37.) Michielon, Covre, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* lire 800.000 fino alla fine del periodo con le seguenti: lire 600.000 per ciascun lavoratore assunto per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000, e limitatamente alle unità produttive ubicate nei territori di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 488 e nelle aree dell'obiettivo 1 individuate ai sensi del regolamento CE n. 1260 del 1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, commisurato nella misura di lire 1.000.000 per ciascun lavoratore assunto per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000.

*Conseguentemente, al comma 5, lettera a), sostituire le parole:* 20 anni con le seguenti: 25 anni.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 68 della presente legge, per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 dicembre 2003 l'aliquota dei contributi sociali per assegni familiari a carico dei datori di lavoro è ridotta dello 0,2 per cento e di un ulteriore 0,2 per cento dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003.

**5. 105.** Testa, Monaco, Cambursano, Albanese, Orlando, Dalla Chiesa, Prestamurgo, Loddo.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 400.000.*

**5. 10.** (ex 5. 131). Malavenda.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.000.000.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 10.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 6 e 8.**

**5. 60.** (ex 5. 45.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Al comma 2, primo periodo, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: a tempo indeterminato.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: a tempo indeterminato e a tempo determinato.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12.**

**5. 92.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con contratto di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e lire 500.000 per ciascun lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 380.000;

2002: — 630.000;

2003: — 1.000.000.

**Seguono ulteriori compensazioni del Gruppo AN.**

**5. 76.** (ex 5. 12.) Alemanno, Proietti, Tringali, Messa, Ozza, Benedetti Valentini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1° ottobre 1999 con le seguenti: 1° ottobre 1997.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**5. 11.** (ex 5. 122.) Taborelli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
5. 134. DELLA COMMISSIONE.

*All'emendamento 5.134, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire un milione con le seguenti: lire un milione e quattrocentomila.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: lire 200.000 con le seguenti: lire 400.000.*

**0. 5. 134. 2.** Vito, Conte, Vincenzo Bianchi, Biondi, Zaccheo.

*All'emendamento 5.134, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire un milione con le seguenti: lire un milione e duecentomila.*

*Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**0. 5. 134. 4.** Bono.

*All'emendamento 5.134, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise.*

**0. 5. 134. 5.** Di Fonzo, Gerardini, Ventura, Chiamparino, Campatelli, Brunale, Bielli, Vignali, Aloisio, Crucianelli, Altea, Nappi, Attili, Faggiano, Capitelli, Soriero, Guerzoni, Giardiello, Rossiello, Duca, Dedoni, Petrella, Occhionero, Oliverio, Olivo, Gaetano Veneto, Scrivani, Corvino, Schmid, Abaterusso, Rava.

*All'emendamento 5.134, sopprimere la parte consequenziale.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia**

**0. 5. 134. 1.** Possa, Conte, Vito.

*All'emendamento 5.134, nella parte consequenziale, sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 18 anni.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU**

**0. 5. 134. 3.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il credito di imposta è commisurato a lire un milione per ciascun lavoratore e per ciascun mese nelle aree o nei territori di cui al comma 10. L'efficacia dell'ulteriore beneficio di lire duecentomila è subordinata all'esito degli adempimenti previsti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e sul mercato.*

*Conseguentemente, al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 20 anni con le seguenti: 25 anni.*

**5. 134.** La Commissione.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**5. 87.** Possa, Conte.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e a tempo determinato*

**5. 100.** Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo.*

**5. 111.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: risulta inferiore aggiungere le seguenti: o pari.*

**5. 112.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tempo pieno.*

*Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.*

**5. 99.** (ex 5. 10.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: a tempo parziale con le seguenti: a part-time.*

**5. 61.** (ex 5. 38.) Michielon, Covre, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: il credito di imposta fino alla fine del periodo con le seguenti: non spetta alcun credito di imposta.*

**5. 101.** Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97, il credito d'imposta di cui sopra è di lire 1.500.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12.**

**5. 63.** (ex 5. 23.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trattato sull'Unione europea il credito d'imposta di cui sopra è di lire 1.500.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12.**

**5. 64.** (ex 5. 24.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo:* È previsto un credito di imposta di lire 400.000 nel caso dei soggetti di cui al comma 5, lettera b-bis), per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

*Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 12 mesi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**5. 98.** (vedi 5. 35.) Frosio Roncalli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97, il credito d'imposta di cui al comma 2 è aumentato del 50 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12.**

**5. 65.** (ex 5. 25.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trattato sull'Unione europea il credito d'imposta di cui al comma 2 è aumentato del 50 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12.**

**5. 66.** (ex 5. 26.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il credito d'imposta di cui al comma 2 è incrementato di lire 400.000 per i datori di lavoro che, nel periodo indicato nel comma 1, hanno messo a disposizione uno o più alloggi ai lavoratori assunti.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 5 e 6.**

**5. 67.** (ex 5. 39.) Michielon, Covre, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 3.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**5. 68.** (ex 5. 13.) Alberto Giorgetti, Molgora.

*Al comma 3, sopprimere il primo periodo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

\* **5. 12.** (ex 5. 73. e ex 5. 74.) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**5. 14.** (ex 5. 72.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 4, sostituire la parola: esclusivamente con le seguenti: o può essere chiesto a rimborso.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**5. 15.** (ex 5. 75.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 5, sopprimere la lettera a).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**5. 16** (ex 5. 76.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 20 anni con le seguenti: 25 anni.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:*

**ART. 73-bis.**

1. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni familiari è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,2 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali.

**5. 150.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 20 anni con le seguenti: 18 anni.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12.**

**5. 93.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 20 anni con le seguenti: 18 anni.*

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU

**5. 104.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**5. 17.** (ex 5. 77. e ex 5. 78.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Contento, Armani, Antonio Pepe.

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**5. 69.** (ex 5. 36). Frosio Roncalli.

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole da: da almeno 24 mesi con le seguenti: da almeno 3 mesi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**5. 70.** (ex 5. 18). Giancarlo Giorgetti, Faustini, Galli, Molgora.

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: da almeno 24 mesi con le seguenti: da almeno 12 mesi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**5. 19.** (ex 5. 123). Taborelli.

*Al comma 5, lettera c), premettere le parole: fatti salvi i diversi trattamenti consentiti nei contratti d'area o di riallineamento,*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**5. 24.** (ex 5. 82). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le diverse indicazioni contenute nei contratti d'area e di riallineamento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**5. 22.** (ex 5. 81. e ex 5. 83) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Pao-lone, Proietti.

*Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le diverse indicazioni contenute nei contratti d'area e di riallineamento.*

**\* 5. 78.** (ex 5. 28). Giancarlo Giorgetti, Faustini, Galli, Molgora.

*Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le diverse indicazioni contenute nei contratti d'area e di riallineamento.*

**\* 5. 79.** (ex 5. 32). Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis) non vi siano pronunciamenti della magistratura contro il datore di lavoro per antisindacalità ai sensi dell'articolo 28 legge n. 300 del 1970.

**5. 25.** (ex 5. 130). Malavenda.

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis) usufruiscono di uno o più alloggi messi a disposizione dal datore di lavoro, il credito d'imposta, incrementato di lire 400.000, sarà calcolato per un massimo di 4 lavoratori per ogni alloggio, previa convenzione con le Commissioni regionali per l'impiego.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 5 e 6.**

**5. 80.** (ex 5. 40). Michielon, Covre, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto di lavoro stagionale e a tempo determinato le detrazioni d'imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni si applicano per l'intero anno. Nel caso di più

rapporti di lavoro stagionale o a tempo determinato nel corso dell'anno, ciascun datore di lavoro applica le detrazioni stesse rapportate ai periodi di lavoro di competenza, fermo restando per il lavoratore il diritto a conguagliare le eventuali differenze di sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione Comunista.**

**5. 102.** (ex 5. 11). Bonato, Giordano, De Cesaris, Malentacchi.

*Al comma 6, sopprimere le parole: pubblico o privato.*

**5. 94.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

*Al comma 6, sopprimere le parole: , comunque assegnato,*

**5. 95.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: violazioni non formali fino a: ovvero.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**5. 26.** (ex 5. 85). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: e per le quali sono state irrogate con le seguenti: punibili con.*

**5. 89.** Frosio Roncalli, Molgora.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: state irrogate con le seguenti: previste.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione Comunista.**

**5. 103.** Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 5 milioni.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**5. 27.** (ex 5. 84). Mazzocchi, Armani.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 5 milioni.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**5. 28.** (ex 5. 120) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 5 milioni.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**5. 81** (ex 5. 47) Volontè, Grillo, Teresio Delfino, Cutrufo.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: nonché provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per antisindacalità ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970.*

**5. 29.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 5. 129) Malavenda.

**(Approvato)**

*Al comma 8, dopo la parola: articolo aggiungere la seguente: non.*

**5. 30.** (ex 5. 128). Malavenda.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis. I benefici fiscali e previdenziali per la pesca mediterranea, di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 30 dicembre*

1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi a tutte le imprese esercenti la pesca costiera ravvicinata, la pesca costiera locale, nonché la pesca in acque lagunari e salmastre.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle Finanze — Decreto legislativo n. 300 del 1999 — articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

**5. 88.** (ex 5. 2 seconda versione). Tattarini, Rava, Ferrari.

*Al comma 9, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: e presenta una relazione al Parlamento.*

**5. 97.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

*Sopprimere il comma 10.*

**5. 83.** (ex 5. 22). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

*Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: nei territori individuati nel citato articolo 4 e.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**5. 35.** (ex 5. 88).Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 10, dopo le parole: 21 giugno 1999, aggiungere le seguenti: nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise.*

**5. 251.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 800.000. Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 5 e 6*

**5. 31.** (ex 5. 50). Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 800.000.*

**Seguono le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**5. 36.** (ex 5. 86). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: nuovo dipendente aggiungere le seguenti: con riferimento al periodo indicato 1° gennaio 2001-31 dicembre 2003.*

**5. 32.** (ex 5. 49). Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.*

**5. 33.** (ex 5. 127). Malavenda.

*Al comma 10, ultimo periodo, sopprimere le parole: purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**5. 37.** (ex 5. 87). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: 180 milioni con le seguenti: 18 milioni.*

**5. 34.** (ex 5. 126). Malavenda.

*Sopprimere il comma 11.*

- 5. 90.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore ai minimi del contratto collettivo nazionale di lavoro cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice ».

- 5. 38.** (ex 5. 96). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. 1. All'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

c-bis) nei casi di fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

c-ter) nei casi di aumento delle attività connesse a richieste di mercato;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. L'impresa fornitrice trasmette alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, entro il giorno 20 di ogni mese, l'elenco dei contratti di fornitura stipulati nel mese precedente specificando il numero e il livello di inquadramento dei lavoratori interessati, le loro mansioni, le date di inizio e di conclusione dei contratti, nonché il nominativo del-

l'azienda utilizzatrice. In relazione a specifiche attività di vigilanza e controllo in corso di svolgimento presso aziende utilizzatrici la direzione provinciale del lavoro competente per territorio può chiedere alla società fornitrice copia del contratto di fornitura;

d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il numero dei lavoratori temporanei non può comunque superare il 10 per cento del numero dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice a tempo indeterminato; per le imprese con meno di cinquanta dipendenti è in ogni caso consentita l'utilizzazione sino a cinque unità »;

e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

8-bis. Le imprese individuali e le imprese familiari che non hanno dipendenti possono ricorrere comunque alla fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di cinque lavoratori.

- 5. 45.** (ex 5. 89). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 sono aggiunte le seguenti lettere:

« d) nel caso di punte di più intensa attività, cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali, connesse a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;

e) quando sia necessario per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali ».

- 5. 55.** (ex 5. 98). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è aggiunto il seguente comma:

« 9. Le società autorizzate ad esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, possono esercitare, nei medesimi ambiti territoriali, l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in deroga al requisito dell'oggetto esclusivo, previsto per entrambe le attività ».

**5. 49.** (ex 5. 97). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. All'articolo 3, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, va aggiunto il seguente periodo: « Nel caso in cui, sulla base di quanto previsto nel contratto di fornitura, l'impresa utilizzatrice rifiuti la prestazione del lavoratore che abbia superato il periodo di prova, l'impresa fornitrice, ferma rimanendo la sua responsabilità nei confronti del prestatore di lavoro, per il pagamento della retribuzione prevista per l'intero periodo di assegnazione concordato e ferma rimanendo la scadenza del termine della predetta assegnazione, può inviare il predetto prestatore di lavoro presso altra azienda utilizzatrice per lo svolgimento delle stesse mansioni o di mansioni analoghe ovvero utilizzarlo direttamente presso l'agenzia ».

**5. 41.** (ex 5. 93). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. In caso di fornitura di lavoro temporaneo ad aziende utilizzatrici italiane operanti in Paesi extracomunitari, l'autorizzazione già ottenuta dalle suddette

aziende è valida anche per le società fornitrici a condizione che l'utilizzo in Paesi extracomunitari sia menzionato nel contratto di fornitura ».

**5. 50.** (ex 5. 104). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

12. 1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 2. Ferme restando le retribuzioni tabellari di base previste dalle contrattazioni collettive dei settori delle imprese utilizzatrici, il rapporto di lavoro temporaneo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo. Nelle more della stipulazione del contratto della categoria delle imprese fornitrici, si applicano interamente i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori delle imprese utilizzatrici ».

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

3. Il contratto collettivo di lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo può prevedere, al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'articolo 5, comma 2, nonché per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, la possibilità di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564.

**5. 51.** (ex 5. 103). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. L'articolo 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito dall'articolo

64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — (*Fondo per la formazione*).

– 1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alle imprese fornitrici, le predette imprese sono tenute a destinare una somma pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un fondo appositamente istituito nel bilancio delle imprese di cui al medesimo comma, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 ».

**5. 52.** (*ex* 5. 102). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. All'articolo 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 2, il primo periodo è abrogato;

b) nel comma 3, dopo le parole « fino al decimo giorno successivo » sono inserite le parole: « e del 40 per cento per ogni giorno ulteriore sino al trentesimo ».

**5. 42.** (*ex* 5. 92). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. All'articolo 10, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, nel secondo periodo, dopo le parole: « si trasforma in contratto » sono aggiunte le seguenti: « di lavoro temporaneo ».

**5. 43.** (*ex* 5. 91). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

« 3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo, e pari al 40 per cento per ogni giorno ulteriore fino al trentesimo. Se la prestazione continua oltre il trentesimo giorno, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa fornitrice a decorrere dalla scadenza del termine stesso ».

**5. 53.** (*ex* 5. 101). Armani, Bono, Alberto Giorgetti, Proietti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. 1. All'articolo 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*2-bis.* Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente capitale pubblico che intendano stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo devono procedere a gare di appalto aperte a tutte le società di fornitura di lavoro temporaneo debitamente autorizzate. I relativi bandi dovranno essere resi pubblici nei modi e termini di legge;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, non possono essere rilasciate a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato.

**5. 54.** (*ex* 5. 100). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono inseriti i seguenti: 3-*bis*. I crediti derivanti dall'obbligo di cui alla lettera *f*) del comma 5 dell'articolo 1 sono ricompresi fra quelli di cui al numero 1) dell'articolo 2778 del codice civile.

**5. 44.** (*ex* 5. 90). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. All'articolo 16, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole: « derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « , da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

**5. 40.** (*ex* 5. 94). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. Le disposizioni di cui al comma 5, dell'articolo 66, legge n. 144 del 1999, sono prorogate fino al 31 marzo 2001. Al relativo onere si provvede nel limite massimo di lire 110 miliardi a carico degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

#### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.**

**5. 39.** (*ex* 5. 121). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. Per il sostegno dell'occupazione nelle aziende colpite dall'influenza aviaria ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa

integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, una indennità pari al trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

10-*ter*. L'indennità è corrisposta per ciascuna azienda per il massimo di dieci mesi con riferimento all'arco temporale 15 dicembre 1999-31 dicembre 2000.

10-*quater*. L'indennità è corrisposta per un numero massimo di 3000 unità dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di paga già scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i datori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 del 1975. Ai lavoratori già assunti alla data del 15 dicembre 1999 con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nel limite massimo di lire 18.750 milioni, per un periodo massimo di 5 mesi.

10-*quinquies*. Ai lavoratori che nel biennio precedente al 15 dicembre 1999 sono stati assunti con contratto a tempo determinato e che alla data del 15 dicembre 1999 non avevano stipulato alcun contratto è corrisposta nel limite massimo di lire 11.250 milioni e per un periodo massimo di 5 mesi, una indennità pari al trattamento di disoccupazione ordinaria più la copertura figurativa e gli assegni familiari. Le indennità previste dai commi 4 e 5 sono corrisposte ai lavoratori interessati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**5. 46.** (*ex* 5. 65). Alberto Giorgetti, Molgora.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. I comuni delle aree dell'obiettivo 1 e dei territori in cui il tasso di disoccupazione è superiore del 25 per cento alla media nazionale possono concedere prestiti d'onore, consistenti in finanziamenti fino a 50 milioni per i disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 anni che intendono avviare un'attività autonoma.

8-ter. Il prestito è restituibile in 5 anni con interessi calcolati ad un tasso pari al 36 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane di durata superiore ai 18 mesi.

8-quater. È istituito un fondo di garanzia a cui i comuni possono accedere, pari a 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 a valere sulle disponibilità del capitolo 8590 UPB 7.2.1.8. Aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 208 del 1998.

8-quinquies. Il fondo per il prestito d'onore è gestito dalla società I.G.

8-sexies. Il regolamento attuativo è emanato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

*Conseguentemente, alla Tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1988, ART. 1, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

**5. 113.** (ex 5. 61. seconda versione) Sales, Vozza, Di Fonzo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo nazionale di lavoro della cate-

ria delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, di cui all'articolo 3, stipulato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può convocare le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse.

**5. 56.** (ex 5. 99). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo e sociale dei soggetti disadattati ex tossicodipendenti ed ex alcolisti, che hanno partecipato al recupero e reinserimento, per un periodo di almeno diciotto mesi, presso centri e comunità di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai datori di lavoro artigiani, piccole e medie imprese, grandi aziende, enti no-profit, cooperative e studi professionali che assumono alle proprie dipendenze, con contratto a tempo determinato di ventiquattro mesi, fino ad un massimo del 5 per cento di soggetti riabilitati, è concesso uno sgravio del 50 per cento delle retribuzioni sul complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie. In caso di trasformazione del contratto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, allo scadere del ventiquattresimo mese, il beneficio continua a trovare applicazione, nella misura del 25 per cento, per i successivi dodici mesi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.**

**5. 57.** (ex 5. 134). Michielon, Covre, Cè, Giancarlo Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. Il credito all'imposta, di cui al presente articolo, è riconosciuto ai datori di lavoro agricolo anche per l'assunzione di

nuovi dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 151 giornate lavorative annue ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 40.000;

2002: — 30.000;

2003: — 20.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**5. 85.** (*ex* 5. 15). De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collarini.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Misure di politica cooperativa).*

1. In relazione all'apporto dato in questi anni dalle imprese cooperative, sia un termine di gettito tributario che di incremento dell'occupazione, ed al fine di sviluppare appieno le potenzialità di un'ulteriore crescita competitiva ed occupazionale delle stesse, sono introdotte le seguenti norme agevolative:

1) La soppressione da parte delle società cooperative e loro consorzi delle clausole di cui all'articolo 26 del decreto-legge C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, come richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, si intende determini l'obbligo alla devoluzione del patrimonio effettivo, al momento della soppressione stessa, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

2) L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 è sostituito come segue: « Per le società cooperative e loro consorzi

sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le somme relative al ristorno possono essere imputate ad incremento delle quote sociali ».

3) Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1997 n. 266 aggiungere: « La piccola società cooperative esercente le attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile può essere composta anche da società semplici ».

4) « La norma contenuta nell'articolo 21, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va intesa nel senso che le piccole società cooperative possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di socio avventore, anche quando il socio sovventore sia persona giuridica ».

5) « La previsione dell'articolo 21, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve ritenersi applicabile anche alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ».

6) « Il credito d'imposta si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti ».

7) Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 è così sostituito: « le previsioni di cui agli articoli 3, 10 e 15 sono adeguate, ogni tre anni, tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT ».

8) « Alle società cooperative, comprese le piccole cooperative, di nuova costituzione, la cui base sociale sia composta in prevalenza da soci la cui età non superi i 35 anni, è riconosciuto un credito d'imposta pari a 6 milioni a valere sull'IRPEG, sull'IRAP e sull'IVA ».

9) Alla nota n. 3 dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: « La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfettarie anche dai soggetti ricompresi al precedente punto 1 dell'articolo 23 ».

10) All'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2000 dopo le parole: « non aventi scopi mutualistici e » sono inserite le seguenti: « le società cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, entrambe ».

11) All'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 185/2000 aggiungere: « diverse dalle società cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 ».

#### **Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 18.**

**5. 01.** (ex 5. 010. seconda versione) Perretti, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Garanzie concesse a favore di cooperative agricole).*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 107 miliardi per il 2000 e di lire 123 miliardi per il 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto articolo. Al relativo onere si provvede, per gli anni

2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'esecuzione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

**5. 02.** (ex 5. 011). Giacalone, Ferrari.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo).*

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente, del 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a proprio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori diretti, coloni o mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indicato è ridotto del 50 per cento.

2. La riduzione è riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichiarate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione è calcolata sulle aliquote contributive piene ed è cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non è riconosciuto per i lavoratori che percepiscono retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ovvero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 120.000;

2002: — 120.000;

2003: — 120.000.

**5. 03.** (ex 5. 06). De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo).*

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente, del 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a proprio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori diretti, coloni o mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indicato è ridotto del 50 per cento.

2. La riduzione è riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichiarate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione è calcolata sulle aliquote contributive piene ed è cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non è riconosciuto per i lavoratori che percepiscono retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ovvero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

4. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, per gli anni 2001, 2002 e 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 120.000;

2002: + 120.000;

2003: + 120.000.

**5. 04.** (ex 5. 07). De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.